

## L'eventuale collaudo dell'impianto elettrico

### Considerazioni in bozza

In genere si ritiene che, stante la DICO, il collaudo dell'impianto elettrico non sia dovuto, se non negli appalti pubblici o in particolari situazioni nelle quali venga richiesto da una pubblica autorità.

In genere le Commissioni pubblico spettacolo lo richiedono. Nel Disciplinare Tecnico allegato al Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo di alcune Province questo viene richiesto nel caso di locali di spettacolo situati in strutture fisse, mentre paradossalmente per le strutture temporanee non viene richiesto ed è sufficiente la Dichiarazione di Conformità. Peraltro in altre Province viceversa è previsto in ogni caso il collaudo dell'impianto elettrico.

Attraverso l'attività di collaudo è sicuramente possibile riscontrare difetti, non riscontrabili in buona fede, da chi ha eseguito l'impianto; ed è altamente probabile che, se presenti, i difetti dell'impianto in oggetto si sarebbero potuti riscontrare giustappunto con il collaudo. Infatti per sua natura il collaudo, essendo condotto da una persona terza rispetto a chi ha partecipato alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, ne permette una più oggettiva valutazione. A conferma del riconoscimento della necessità che il collaudatore debba essere persona terza, si riporta il comma 2 dell'art. 111 del DPR 380/2001 (articolo peraltro abrogato dall'art. 3 comma 1 della Legge 1/2007 con l'entrata in vigore del Dm 37/2008) che così recitava: *Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia.*

Per decidere se sia opportuno il collaudo, bisogna anche prendere in considerazione l'art. 1 del DM 37/2008 "Ambito di applicazione" per cercare di capire meglio se, caso per caso, sia

necessario o quantomeno più opportuno il Collaudo in luogo della Dichiarazione di conformità. Tale articolo recita: *“Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze”*. Dunque bisogna stabilire quale sia il caso (“edificio” o altro) per il quale si debba decidere. La circolare Ministero Lavori Pubblici del 23/07/1960 n° 1820, tuttora in vigore, che tratta di definizioni in materia edilizia, al punto A) recita “Per fabbricato o **edificio** si intende qualsiasi costruzione **coperta**, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle **fondamenta** al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Siamo a tale definizione e consideriamo ad esempio una tribuna provvisoria: non è da considerare edificio in quanto **non coperta né dotata di fondamenta**. Dunque non si dovrebbe applicare il DM 37/2008 e di conseguenza l’impianto elettrico non sarebbe soggetto a Dichiarazione di conformità. In tal caso è da ritenere che la modalità per accertare la sicurezza e la funzionalità dell’impianto non possa che essere il Collaudo. Viceversa la Regione Toscana nella pubblicazione intitolata “Strumenti per l’applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n.37” curata dalla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, edita in ottobre 2009, alla pagina 4 nel box dedicato ad “Approfondimento:impianti elettrici all’aperto di manifestazioni temporanee” sostiene che il DM 37/2008 si applica anche per gli impianti posti direttamente all’esterno in occasione di manifestazioni temporanee (fiere, mostre concerti all’aperto), realizzati negli stand e nei chioschi o similari. Tale interpretazione deriva dal considerare “immobili” tali strutture temporanee ovvero, secondo il Codice Civile (art. 812), *costruzioni unite al suolo anche a scopo transitorio*, assimilando l’immobile all’edificio intendendo per edificio un “immobile” per interpretazione analogica derivante dalla definizione data degli edifici dal previgente D.P.R. 447/1991 art. 1 comma 1 che recita *“Per edifici ... si intendono le unità immobiliari ...”, e dalla*

*previgente Legge 46/90 che all'art. 1 comma 2 recita "Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti (elettrici ndr) relativi agli immobili ...".*

In questa situazione di ordinamenti contrastanti potrebbe essere utile prendere in considerazione il D.L.gs 81/2008 e la Legge 186/1968 che dispongono il rispetto della **regola d'arte** nella sua accezione più generale. In sostanza, nel dubbio, è necessario mettere in atto una sorta di valutazione del rischio riguardo alle diverse procedure, valutando quali siano maggiormente attendibili nell'accertamento della sicurezza e funzionalità di un impianto elettrico: non v'è dubbio che la procedura di **collaudo** è maggiormente sicura di quella della **dichiarazione di conformità**, se non altro, almeno in considerazione dello stato di **terzietà** del collaudatore nei confronti di progettista, direttore dei lavori ed esecutore.

E' anche da aggiungere la considerazione che, dal punto di vista tecnico, la sicurezza che un evento sfavorevole (ad esempio mancata rilevazione di un difetto di installazione) non accada, si misura con una probabilità e non con una certezza. La probabilità si esprime in genere con un numero percentuale. Il raggiungimento della sicurezza 100% è solo teoria pura. Nella pratica la sicurezza piena ed assoluta non esiste perché non esistono contromisure infallibili (più efficace è la contromisura minore risulterà la probabilità di accadimento). Si può e si deve tendere alla maggior sicurezza possibile; questa la si può raggiungere introducendo il concetto di rischio accettabile; il rischio, inteso come prodotto tra pericolo e danno ovvero tra la probabilità che un evento dannoso accada (pericolo) per l'entità media del danno prodotto (danno), non è mai zero; abbassando il pericolo si abbassa il rischio e poiché il rischio per ipotesi non è mai zero, è imprescindibile introdurre il concetto di rischio accettabile, che altro non è se non il complemento a cento della sicurezza. Nella pratica il responsabile decide le misure di difesa, il rischio risultante è il cosiddetto rischio residuo: se il rischio residuo è accettabile le difese sono appropriate. Di solito si dà per scontato che ai fini della sicurezza dell'impianto basti la Dichiarazione di conformità.

Viceversa, come detto più sopra, il collaudo dà maggiori garanzie.

Di solito considerare sufficientemente accettabile la Dichiarazione di conformità, è una buona scelta, a condizione che tutte le procedure previste a monte siano tutte corrette a partire dal progetto (D.L.gs 81/08 art. 22 e 81 e Legge 186/1968 art. 1), dalla scelta dei materiali (D.L.gs 81/08 art. 23 e 81 e Legge 186/1968 artt. 1 e 2) e dall'installazione (D.L.gs 81/08 art. 24 e 81 e Legge 186/1968 artt. 1 e 2).

Purtroppo nella pratica corrente le giuste procedure sono di fatto scarsamente seguite destituendo così l'efficacia della dichiarazione di conformità.

Bisogna anche ricordare che il DM 37/08 non è una regola di sicurezza ma una procedura che, se seguita in tutte le sue fasi, porta alla sicurezza intesa come raggiungimento del rischio accettabile.

Dunque, in definitiva, con l'attività di collaudo aumenta notevolmente la possibilità e ancor più la probabilità di avere, in termini di sicurezza, i rischi residui più bassi in relazione anche al rapporto costi/benefici..

=====